



**TRIBUNALE DI MESSINA**

*Prima sezione civile*

si esprime

6. 11. 2020

Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Marina Moleti

Messina, 3 novembre 2020

**Alla Cortese Attenzione del  
Presidente del Tribunale  
Dott.ssa Marina Moleti**

Oggetto: proroga art. 221 c. II d.l. n. 34/2020 – udienze in presenza, virtuali e da remoto; modalità di trattazione dei procedimenti pendenti presso la prima e la terza sezione civile a seguito del d.l. n. 137/2020.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 c. 3, lett. a) del D.L. n. 125/2020, l'art. 1 c. 3 del DL 83/2020 conv. in L. 124/2020 è così modificato: *I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati al «31 dicembre 2020», (salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato medesimo), e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.*

Ai sensi dell'art. 1 c. 3 lett. b), n. 7 del D.L. n. 125/2020, **al suddetto allegato 1** al DL 83/2020 conv. in L. 124/2020 è aggiunto il seguente punto: *«33-bis Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;*

L' articolo 221, c. 2 D.L. n. 34/2020 cit. prevede che “ *Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.* “

Ne consegue che tale norma deve intendersi prorogata al 31 dicembre 2020.

L'art. 23 del d.l. 137/2020 ha previsto espressamente la possibilità di dare corso alla trattazione scritta dei procedimenti di separazione consensuale e di divorzio congiunto, alle condizioni ivi specificate, estendendo tale forma di trattazione a procedimenti per i quali il codice di rito prevede la comparizione personale delle parti in udienza, sicchè deve ritenersi che la *ratio* delle ultime disposizioni concernenti il rito civile sia quella di privilegiare il ricorso alla trattazione scritta anche nell'ambito di attività processuali in precedenza riservate alla trattazione tradizionale, nel rispetto delle garanzie difensive indicate, con evidente funzione deflattiva delle presenze all'interno degli uffici giudiziari e di contenimento del rischio di contagio.

Pare opportuno, pertanto, rimodulare il lavoro della prima e della terza sezione civile, privilegiando il ricorso alla trattazione scritta in ambiti in precedenza riservati alla trattazione tradizionale, attribuendo assoluta priorità alle esigenze di distanziamento all'interno degli Uffici Giudiziari e di tutela della salute di tutti gli operatori.

Ciò premesso, sentiti i giudici della prima e della terza sezione civile e valutate le esigenze dei ruoli, si ribadisce l'opportunità di prorogare sino al 31 dicembre c.a., previa opportuna rimodulazione ai fini di cui sopra, l'efficacia delle linee guida adottate in data 21 luglio 2020,, che prevedevano quanto segue, avuto riguardo al disposto dell'art. 221 c. IV d.l. 19 maggio 2020, n. 34 come novellato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui, ...” *Il giudice puo' disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa e' sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale*

*entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”.*

- La trattazione orale della causa potrà riguardare solo le udienze civili che **non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti** e quindi, non riguarderà le udienze presidenziali (ad eccezione dei procedimenti di separazione consensuale ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137/2020), quelle per le quali è prevista l’audizione di informatori o testimoni, il giuramento e/o la comparizione di c.t.u. o nelle quali è stata disposta la comparizione personali delle parti;
- Per quanto riguarda, in particolare, le udienze per cui è previsto il **giuramento dei consulenti tecnici d’ufficio**, ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, è previsto (comma VIII disp cit.) che *...In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice puo' disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico”,* in piena coerenza e continuità con le previsioni contenute nei decreti presidenziali adottati nella fase dell’emergenza sanitaria presso questo ufficio giudiziario;
- La trattazione scritta della causa determinerà la **“sostituzione”** dell’udienza dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, per cui **non è più prevista la redazione di un verbale d’udienza**, come ammesso in vigenza dell’originario art. 83 c. VII lett h. d.l. n. 18/2020;
- **I procedimenti fissati nelle udienze collegiali in materia diversa dalla famiglia verranno trattati secondo le modalità della trattazione scritta, allo**

scopo di evitare la concomitante presenza dei componenti del collegio e del cancelliere presso gli studi dei magistrati adibiti ad aule d'udienza nello spazio angusto in atto loro riservato che non consente un adeguato distanziamento; saranno trattati "in presenza" solo ove assolutamente necessario in relazione alla natura degli incumbenti disposti.

- **I procedimenti fissati nelle udienze collegiali in materia di famiglia** saranno in trattati secondo le modalità della trattazione scritta, allo scopo di evitare la concomitante presenza dei componenti del collegio e del cancelliere presso gli studi dei magistrati adibiti ad aule d'udienza nello spazio angusto in atto loro riservato che non consente un adeguato distanziamento; saranno trattate "in presenza", quanto agli affari di volontaria giurisdizione, solo ove assolutamente necessario in relazione alla natura degli incumbenti disposti mentre continueranno ad essere trattati con modalità virtuale tutti i procedimenti per divorzio congiunto, così come oggi espressamente consentito dall'art. 23 d.l. n. 137/2020.
- **Le note difensive** verranno redatte nel rispetto dei criteri concordati dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente del COA con protocollo in data 21 aprile 2020, considerato che non è ragionevole discostarsi da tali intese a fronte di modalità di trattazione che, con riguardo all'impegno difensivo, presentano assoluta analogia rispetto a quelle di cui all'art. 83 c. VII lett h d,l n. 18/2020 previgente.
- I magistrati professionali e onorari della sezione, valutato il carico del ruolo di ciascuna udienza, la tipologia di affari fissati e l'urgenza della trattazione, procederanno alla trattazione scritta delle cause **in modo da rispettare il riferimento ad un numero massimo di dieci cause "in presenza" per ciascuna udienza**: deve ritenersi infatti che tale numero massimo di cause, fissate per orari di chiamata precisi, consenta il rispetto dei divieti di assembramento e delle misure di igiene e profilassi vigenti in forza della

nota, a firma congiunta, del presidente della Corte d'Appello di Messina e del Procuratore Generale di Messina in data 30 giugno 2020.

- A tal fine, con **decreto comunicato alle parti almeno trenta giorni prima** della data fissata per l'udienza, il giudice ne disporrà la sostituzione con lo scambio di note scritte e assegnerà alle parti un termine fino a cinque giorni (15 giorni prima quanto a separazioni consensuale e divorzi congiunti ex art. 23 d.l. 137/2020) prima della predetta data per il deposito delle note scritte.
- Allo scopo di evitare soluzioni di continuità rispetto alla modalità di trattazione scritta -sino ad oggi costantemente praticata in forza della legislazione dell'emergenza- che sarebbero imposte dal rispetto del termine libero di 30 giorni prima dell'udienza per la comunicazione alle parti del decreto che dispone tale forma di trattazione, deve ritenersi che detto termine, di natura ordinatoria, **possa essere ridotto per consentire la trattazione scritta di tutte le udienze a venire e sino al 31 dicembre 2020** e garantire l'effettivo rispetto delle esigenze di sicurezza e di tutela della salute sottese alle disposizioni in esame.
- Nel caso in cui anche una sola delle parti presenti **istanza di trattazione orale** entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, il giudice provvederà ad esitarla entro i successivi cinque giorni, preferibilmente confermando l'udienza già fissata nel caso in cui ritenga di accogliere l'istanza sulla base dei motivi adottati dal difensore.
- E' espressamente previsto che *“se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”*.
- Dovrà essere disposto il differimento delle udienze nelle quali sono fissate **prove testimoniali e prove per interpellato (anche delegate)** a data successiva al 31 dicembre 2020, ovvero, nei casi di assoluta urgenza della trattazione o nei casi in cui non sia possibile avvisare con anticipo di almeno

sette giorni le parti interessate, le prove dovranno essere limitate a non più di due testimoni e/o parti; dovrà essere disposto il differimento dei procedimenti per i quali è prevista **la comparizione personale delle parti o di soggetti diversi dai difensori delle parti**, a data successiva al 31 dicembre 2020 o nei casi in cui non sia possibile avvisare con anticipo di almeno sette giorni le parti interessate, le comparizioni dovranno essere limitate a non più di due per ciascuna udienza; dovrà essere disposto il differimento dell'attività **di esame di soggetti incapaci** presso il domicilio privato o i luoghi di ricovero degli stessi, a data successiva al 31 dicembre 2020, se non attuabile per via telematica; dovrà essere disposto il differimento dell'attività di esame dei **soggetti richiedenti protezione internazionale** a data successiva al 31 dicembre 2020 o, nei casi di urgenza della trattazione o nei casi in cui non sia possibile avvisare con anticipo di almeno sette giorni le parti interessate, l'esame dovrà essere limitato a non più di due persone per ciascuna udienza.

- Per tutte le attività di udienza “in presenza”, si prevede la fissazione di **orari specifici di chiamata** delle cause ed il più scrupoloso rispetto degli orari medesimi, compatibilmente con la natura dell'attività processuale da svolgere e con l'effettiva prevedibilità della sua durata.
- Considerato che le udienze per cui è possibile disporre la trattazione scritta sono quelle in cui non sia prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, tenuto conto della *ratio* della legge n. 124/2020 e della piena vigenza delle limitazioni e delle misure igieniche e di profilassi di cui alla nota a firma congiunta del presidente della Corte d'Appello di Messina e del Procuratore Generale di Messina in data 30 giugno 2020, **va autorizzata espressamente la limitazione al numero massimo di dieci delle cause fissate nelle udienze da trattare “in presenza” sui tutti i ruoli della sezione, con facoltà di differimento delle altre con decreto da comunicare alle parti almeno sette giorni prima dell'udienza da**

- differire e a condizione che non consti l'urgenza della trattazione;** si prevede il numero massimo di **venti procedimenti** per ciascuna udienza presidenziale (art. 708 c.p.c. e 9 legge div.), distribuite per metà in orario antimeridiano e per metà in orario pomeridiano, considerata la natura "urgente" dei provvedimenti provvisori, in modo da contenere il più possibile i differimenti a fronte delle peculiarità di tale contenzioso.
- Va poi ricordato che le udienze civili, anche relative ai ruoli della prima e della terza sezione, possono svolgersi **da remoto**, secondo le modalità indicate ai comma VI e VII disp cit: non si ritiene utile dare indicazioni specifiche considerato che, presso la prima e la terza sezione civile, tale modalità di trattazione è stata sperimentata molto marginalmente nel corso dell'emergenza sanitaria ed è prevedibile che non venga praticata nei prossimi mesi.
  - In esito all'approvazione delle presenti linee guida da parte della S.V., si richiede la comunicazione, a cura della Segreteria, ai Giudici professionali e onorari presso la prima e la terza sezione civile, al Dirigente Amministrativo, al Direttore Amministrativo, all'Ufficio di Procura, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina con invito a trasmettere le linee guida al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.

dott.ssa Caterina Mangano  
presidente della prima sezione civile